



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 147 del 22/01/2024

**OGGETTO:** Servizio ausiliario custodia del cimitero centrale di Terni. Esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale approvato ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D.Lgs. 267/00 con D.C.C. n. 2 del 8.1.2024. Approvazione della decisione a contrarre.

---

ESERCIZIO 2024

---

**OGGETTO:** Servizio ausiliario custodia del cimitero centrale di Terni. Esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale approvato ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D.Lgs. 267/00 con D.C.C. n. 2 del 8.1.2024. Approvazione della decisione a contrarre.

## IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 211405 del 27.12.2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 10.5.2023 relativa all'approvazione del PIAO;

Visto l'atto d'indirizzo fondamentale, approvato ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D.Lgs. 267/00 con DCC n. 2 del 8.1.2024;

### PREMESSO CHE:

l'ente Locale si trova oggi ad affrontare una sempre crescente domanda di servizi da parte della cittadinanza anche per quel che riguarda le aree cimiteriali;

il Comune di Terni ha avviato un processo di razionalizzazione della gestione dei cimiteri con l'obiettivo di migliorare gli standard funzionali e garantire cura e rispetto dei luoghi;

le strategie fino ad oggi messe in atto hanno permesso di rinnovare i modelli di gestione e rendere più performanti le attività conseguenti. Tuttavia, a causa della carenza del personale dell'ente, si rende necessario affidare il servizio ausiliario di custodia del cimitero centrale di Terni, al fine di garantire i presidi obbligatori previsti dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria, onde garantire lo svolgimento integrato dei servizi essenziali; la spesa rientra tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei livelli qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti in seguito alla prossima scadenza dell'attuale appalto di servizio affidato ad un Operatore Economico esterno individuato a seguito di gara di rilevanza pubblica;

Considerato che le attività previste sono:

- custodia con attività di presidio all'attività di osservazione alla camera mortuaria;
- Complessiva supervisione degli accessi tramite personale specializzato nell'utilizzo di strumenti digitali;
- Servizio qualificato di Front -Office di prima accoglienza e supporto per la facilitazione dei rapporti tra i Cittadini e i servizi cimiteriali comunali;
- Consegna moduli/istanze e supporto per la relativa compilazione;
- Messa a disposizione di un numero di telefono e di un indirizzo email dedicato, attivo negli orari d'ufficio che verranno concordati, per poter prenotare un accesso ai cittadini con difficoltà di deambulazione e utenti con temporanea limitazione motorie o per esigenze specifiche;
- Servizio di identificazione della posizione di sepoltura del defunto.

Per lo svolgimento del servizio sono stimate n. 2240 ore l'anno, salvo incrementi delle prestazioni orari da attivare in via opzionale, in relazione alle effettive mutazioni delle esigenze dei servizi e della reale copertura finanziaria occorrente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2499 del 7.9.2023 il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni ha approvato la procedura di scelta del contraente, tenendo conto della scadenza del contratto di servizio in essere, assumendo la prenotazione dell'impegno finanziario al cap. 700 c.c. 1120 esercizio di competenza 2024 per € 49.996,80 IVA compresa – prenotazione n. 216 e al cap. 700 c.c. 1120 esercizio di competenza 2025 per € 49.996,80 IVA compresa -prenotazione n. 149, dando atto che la stima dei costi era stata effettuata applicando le condizioni economiche previste dal contratto multiservizio di 2° livello, nei limiti tabellari dell'ultimo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pari a € 18,00 ogni ora;

Tenendo conto di quanto sopra occorre tenere in considerazione la nota registrata al prot. generale del Comune di Terni al n. 192106 del 24.11.2023 con cui la Soc. Terni Reti surl ha inviato al Comune di Terni la manifestazione d'interesse all'affidamento della gestione del servizio ausiliario di portineria e controllo degli accessi nel cimitero centrale di Terni, per l'importo offerto di € 46.380,00 IVA compresa ogni anno, per una spesa che risulta inferiore di € 3.616,80 per ogni anno rispetto alla somma stimata con la determinazione dirigenziale n. 2499 del 7.9.2023;

Pertanto, per valutare la possibilità di affidare in *house providing* le prestazioni di servizio per l'attuazione degli interventi previsti dal citato progetto, occorre tener conto dei seguenti principi:

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 vengono definiti i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

Ai sensi dell'art. 3, co.1, 2 e 3 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;

Ai sensi dell'art. 10, co.2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

Ai sensi dell'art. 12, co. 1 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche;

Ai sensi dell'art. 14, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'ente locale può scegliere le modalità di gestione del servizio pubblico locale, tenendo conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, anche tramite l'affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17. In base al citato articolo, gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del

mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. Le modalità di gestione di detti adempimenti di trasparenza sul sito Anac vengono effettuati con le modalità indicate nel Comunicato del Presidente Anac del 22 febbraio 2023;

Nel caso di specie il servizio in oggetto va istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, dato che nella programmazione biennale dei servizi era prevista la consueta forma di affidamento ad operatori economici esterni, comunque sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 e la giurisprudenza avevano osservato che "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con gara a doppio oggetto per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto in house – lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici – locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatesi per effetto della normativa comunitaria e della

relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

A supporto della possibilità di ricorrere all'affidamento in house va preso in esame l'autorevole pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale permette di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di una struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo”, talchè “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”;

Tenuto conto della nozione di “servizio universale”, si ritiene che, nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi, esso può trovare accoglimento nel senso che il Comune di Terni, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nella gestione complessiva dei servizi cimiteriali dal quale derivano previsioni di entrata, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune;

Il quadro normativo riguardante gli affidamenti in house è stato recentemente interessato da importanti novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che presuppongono una lettura integrata dei vari provvedimenti normativi di riferimento;

Come è noto, l'affidamento diretto secondo la modalità *in house* rappresenta una deroga ai principi proconcorrenziali promossi dalla normativa comunitaria. Si tratta, quindi, di comprendere, alla luce della normativa euro-unionale e nazionale, entro quali limiti sia possibile l'internalizzazione e l'autoproduzione di servizi da parte della P.A.;

L'art. 7 del Nuovo codice degli Appalti, denominato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*" afferma il principio di auto-organizzazione della P.A., in forza del quale la Pubblica Amministrazione può liberamente decidere se autoprodurre la prestazione, rivolgersi al mercato o cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

Pertanto, il ricorso all'autoproduzione-affidamento *in house* è divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato;

Come evidenziato dalla Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 145/2023) "*Posto che il nuovo Codice dei contratti pubblici non ricalca i contenuti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla definizione dei requisiti dell'in house providing, si ritiene che la specificazione contenuta alla lett. c) del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, per cui si può ricorrere all'affidamento a società in house "nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea" garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; quando quest'ultimo sarà definitivamente abrogato, i riferimenti per la definizione dell'in house providing potranno pertanto riscontrarsi: o nell'art. 17 della Direttiva n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, o nell'art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, oppure nell'art. 28 della Direttiva n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postal*";

Il quadro normativo relativo agli affidamenti in house è poi completato, come altresì specificato dal comma 1 dell'art. 17 del nuovo Codice, dalla previsione dei requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie, disciplinati dagli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica);

Quanto all'obbligo motivazionale, il dettato normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023;

Sempre la Corte dei Conti Veneto, nella deliberazione n. 145/2023, ha affermato che "*il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court*";

Tuttavia, se è vero che il nuovo Codice degli Appalti ancora richiede al comma 2 del predetto art. 7 un provvedimento motivato, è altresì innegabile che da una attenta lettura della norma si evince che con lo stesso non si deve più rendere conto del radicale fallimento del mercato, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza ed i maggiori vantaggi garantiti dall'autoproduzione-*in house providing* rispetto al ricorso al mercato-*outsourcing*;

Più precisamente, secondo la nuova disciplina:

– se il servizio va a vantaggio della collettività: nella motivazione si deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della migliore funzionalità per la collettività. In altri termini, occorre evidenziare come gli obiettivi di universalità, socialità e qualità della prestazione siano meglio perseguibili con l'affidamento in house rispetto che con l'affidamento ai privati;

– se il servizio è strumentale all'attività della P.A.: allora la motivazione è ancora più attenuata, poiché è possibile limitarsi a rendere conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici dell'affidamento in house, rispetto ai costi ed ai tempi necessari per rivolgersi alla Consip o alle altre centrali di committenza regionale per ricorrere al mercato ed espletare una gara in concorrenza.

Va, infine, precisato che, in passato, sussisteva un obbligo, da parte di chi volesse rendersi destinatario di affidamenti diretti, di iscrizione presso un registro dell' ANAC, la quale verificava se l'impresa possedesse i requisiti per essere considerata in house (personalità giuridica, controllo analogo ed attività prevalentemente svolta) e, in caso di esito positivo del controllo, la autorizzava ad ottenere affidamenti diretti. In seguito, tale meccanismo è stato sostituito con un altro che rispondeva alla logica della SCIA, per cui l'impresa auto-atteitava di possedere i requisiti per essere considerata in house e, da quel momento, avrebbe potuto ottenere gli affidamenti diretti, senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, fatto salvo l'eventuale controllo e diniego successivo. Il Nuovo Codice degli Appalti ha abolito il registro ed il potere di controllo dell'ANAC, in ossequio al principio della fiducia, in forza del quale la P.A. presume che chi afferma di godere dei requisiti per essere qualificato come società *in house* li possedga realmente e, pertanto, può rendersi destinatario di affidamenti diretti.

Considerato che:

si deve svolgere questa attività amministrativa con particolare rigore, dato che nella motivazione del provvedimento di affidamento vanno comunque esplicitate chiaramente le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Questo perché gli atti "connessi all'affidamento" (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endo-procedimentale) devono essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al [d.lgs. 14.3.2013, n. 33](#), in formato *open-data*;

Dato atto che i servizi che si svolgono nei cimiteri sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica (vedi parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona) e per di più essi sono servizi indispensabili di un comune, come previsto dall'art. 1 del D.M. interno, di concerto con MEF del 28/5/1993;

Le prestazioni istituzionali di operazioni cimiteriali, nonché il servizio di custodia cimiteriale, le attività manutentive per loro natura e per la garanzia di fornitura, sono dunque servizi indispensabili per legge;

In relazione ai suddetti principi e chiarimenti.



Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00.

## DETERMINA

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nella presente deliberazione;
2. Di dare esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 8.1.2024, ai fini dell'affidamento in *house providing* per due anni, il Servizio ausiliario custodia del cimitero centrale di Terni, con l'approvazione della presente decisione a contrarre;
3. Di attivare tutte le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiedendo alla società Terni Reti surl di trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse registrata al prot. n. 192106 del 24.11.2023;
4. Di dare mandato al Responsabile Unico di Progetto di inviare la richiesta di offerta alla Soc. Terni Reti surl, al fine di valutare la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Invitando la società a trasmetter una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati. Le tariffe potranno essere rimodulate in relazione al perimetro dell'offerta al fine di rendere coerente il modello di gestione. La proposta dovrà tener conto di eventuali ampliamenti degli orari prestabiliti da attivare per opzioni da parte del Comune di Terni in base alle reali esigenze organizzative e alla effettiva copertura economica del servizio. Nell'offerta dovrà essere riportato un capitolo relativo alla carta dei servizi, reportistica periodica e rendicontazione che sarà alla base del monitoraggio del rapporto;
5. Di predisporre quanto occorre per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio, qualora l'operazione sia ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta;
6. Di dare atto che nelle more dello svolgimento delle verifiche suddette il presente atto non comporta impegni finanziari, in quanto gli adempimenti amministrativi e contabili verranno definiti con i successivi atti con i quali verrà data attuazione ai suddetti indirizzi, approvati come atto fondamentale;
7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell'incarico di Alta Professionalità, responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali.

Il Dirigente,

arch. Piero Giorgini